

27218/09



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

| |
|------------|
| correzione |
| errore |
| materiale |

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO VITTORIA - Primo Presidente f.f. - R.G.N. 9330/2009
Dott. ENRICO PAPA - Presidente Sezione - Cron. 27218
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Presidente Sezione - Rep.
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere - Ud. 01/12/2009
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere - CC
Dott. GIUSEPPE SALME' - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9330-2009 proposto da:

GERBE S.R.L. (00919290411), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELLINI 4, presso lo studio dell'avvocato CLARIZIA RENATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO MANTERO, per delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

AICAP S.R.L., ARCOVALLATO S.R.L., IMMOBILIARE CIEMME DI

2009

1355

CAMPANELLI & C., D.P.C. S.R.L., in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DI MONTE FIORE
22, presso lo studio dell'avvocato GATTAMELATA STEFANO,
che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato
RUGGERI LORENZO, per procura a margine del
controricorso;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

COMUNE PESARO;

- **intimato** -

per correzione di errore materiale della sentenza n.
955/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata
il 16/01/2009;

uditi gli avvocati Renato CLARIZIA, Renzo CUONZO per
delega dell'avvocato Lorenzo Ruggeri;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 01/12/2009 dal Consigliere Dott. LUCIO
MAZZIOTTI DI CELSO.



Considerato in fatto

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione regolarmente comunicata al P.G. ed ai difensori delle parti costituite:

“Il relatore nominato a norma dell’articolo 377 c.p.c.

Osserva

La società GERBE ha proposto ricorso a queste Sezioni Unite avverso l’ordinanza 11/7/2006 del tribunale di Pesaro con la quale era stato rigettato il reclamo della menzionata società in materia possessoria.

Al detto ricorso hanno resistito con controricorso il Comune di Pesaro e, con separato ed unico controricorso, le società AICAP, Arcovallato, Immobiliare Ciemme di Campanelli & C., DPC.

Questa Corte, con sentenza 955/09, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla GERBE ed ha condannato quest’ultima “alla rifusione delle spese in favore di ciascuna della parti costituite” (parte motiva della sentenza) e “alla rifusione delle spese, liquidate per ciascuna parte costituita in euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge” (parte dispositiva).

Con ricorso ex articolo 391 bis la società GERBE ha chiesto la correzione della citata sentenza – formulando il connesso e conseguente quesito di diritto - con riferimento alla parte relativa alla liquidazione delle spese deducendo che “poiché processualmente risultavano costituiti il Comune di Pesaro e le intervenienti quattro società Aicap, Arcovallato, Immobiliare Ciemme e DPC, ad evitare che una lettura, superficiale ed incongrua, porti a ritenere che la soc. Gerbe debba corrispondere 5 quote di € 4.700,00 (1 per il Comune di Pesaro e le altre 4 per le Società intervenute), si rende



necessario un intervento correttivo anche in via di chiarificazione della Suprema Corte decidente”.

Secondo la società ricorrente “l’espressione del dispositivo, se colta letteralmente, (per ciascuna parte costituita) potrebbe condurre alla richieste di spese per soccombenza di complessivi € 23.500,00 somma chiaramente sproporzionata”. Quindi, sostiene la s.r.l. Gerbe, “ragioni obiettive e sistematiche inducono a ritenere che la Sentenza, nel disporre la liquidazione di € 4.700,00 abbia voluto liquidare € 4.700,00 per il Comune di Pesaro ed € 4.700,00 complessivamente per le 4 Società intervenute. Per cui l’impropria espressione usata dal dispositivo appare meritevole, per ragioni di giustizia, di essere corretta o comunque interpretata in via correttiva nel senso anzidetto, ricorrendo nella specie l’ipotesi dell’errore materiale o di calcolo”.

Al ricorso della Gerbe hanno resistito con unico controricorso le società AICAP, Arcovallato, Immobiliare Ciemme di Campanelli & C., DPC.

Il Comune di Pesaro non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La società Gerbe ha depositato memoria.

Il ricorso, ad avviso del relatore, è inammissibile posto che l’attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza di Cassazione (attività sostanzialmente richiesta dalla società ricorrente) non può essere oggetto né del procedimento di correzione di errore materiale, né di quello per revocazione a norma dell’articolo 391 bis c.p.c. (in tali sensi sentenza di questa Corte 3/5/2004 n. 8326).

Nella specie il ricorso proposto dalla Gerbe riguarda non un errore materiale, ma appunto una interpretazione della citata sentenza di queste Sezioni



Unite n. 955/09, compito questo che spetta eventualmente al giudice dell'esecuzione.

In definitiva il Collegio, in camera di consiglio, dovrà valutare se il ricorso ex articolo 391 bis c.p. proposto dalla società Gerbe possa essere considerato ammissibile.”

Ritenuto in diritto

che il Collegio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione per cui va dichiarata l'inammissibilità del ricorso;

che sulle spese di questo procedimento non si deve provvedere posto che, come è pacifico, nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali mancando i presupposti richiesti dall'art. 91 c.p.c. per una siffatta pronuncia, ossia un provvedimento conclusivo di un procedimento contenzioso suscettibile di determinare una posizione di soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Roma 1 dicembre 2009

Il presidente

pa. em. H. in

IL CANCELLIERE
Giovanni Gambetta

Depositate in Cancelleria
23 DIC. 2009



pa. em. H. in